

Lì, 08/06/2026

CIRCOLARE 860/26

OGGETTO: NUOVE REGOLE SUL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI PROFESSIONISTI DAL 15 GIUGNO 2026.

A partire dal **15 giugno 2026** entra in vigore il nuovo e stringente meccanismo di controllo preventivo e scomputo diretto sui pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni (incluse le società a totale o prevalente partecipazione pubblica) nei confronti degli esercenti arti o professioni (lavoratori autonomi titolari di reddito di cui all'art. 54 del TUIR).

La materia, già parzialmente anticipata nella nostra Circolare n. 854/25, ha trovato la sua definitiva e severa declinazione nell'**art. 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)**, che ha introdotto il nuovo **comma 1-ter all'art. 48-bis del DPR n. 602/73**.

A differenza della disciplina ordinaria (valevole per le imprese e i fornitori di beni e servizi), che prevede l'obbligo di verifica solo per pagamenti superiori a 5.000 euro e per debiti iscritti a ruolo superiori a tale cifra, **per i professionisti la soglia protettiva è totalmente azzerata**.

Il nuovo quadro normativo prevede che:

- 1. Verifica senza limiti di importo:** La P.A. è obbligata a effettuare il controllo telematico preventivo per **qualsiasi pagamento**, anche se di importo minimo o inferiore a 5.000 euro.
- 2. Debiti di qualsiasi ammontare:** Il meccanismo scatta in presenza di cartelle di pagamento notificate e non saldate (debiti a ruolo) di **qualsunque ammontare**, senza alcuna franchigia minima.

Qualora la verifica telematica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dia esito positivo (presenza di ruoli scaduti), la P.A. non attiva il tradizionale blocco temporaneo di 60 giorni. Al contrario, si applica un **meccanismo esecutivo diretto**: l'Amministrazione trattiene l'importo a copertura del debito fiscale e lo **versa direttamente all'Agente della Riscossione**, corrispondendo al professionista esclusivamente l'eventuale quota eccedente del compenso.

Tabella di esempio applicativo (Criterio di Cassa)

Voce di calcolo	Importo e Destinazione delle Somme
Compenso professionale pattuito	4.500 € (Fattura inferiore a 5.000 €)
Ruoli esattoriali emersi dalla verifica	1.500 € (Cartelle esattoriali di qualsiasi importo)
Assegnazione diretta all'Agente Riscossione	1.500 € (Trattenuti alla fonte dalla P.A.)
Quota residua liquidata al Professionista	3.000 € (Importo regolarmente erogato)

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

Nota operativa: Secondo le circolari della Ragioneria Generale dello Stato, il valore del pagamento da sottoporre a controllo va calcolato al netto delle ritenute alla fonte e al lordo dell'IVA.

Come confermato dalla circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 destinata agli uffici giudiziari (liquidazione di periti, ausiliari e avvocati in patrocinio a spese dello Stato), la normativa segue rigorosamente il **criterio di cassa**.

Il controllo e l'eventuale scomputo si applicano a **tutti i pagamenti eseguiti a partire dal 15 giugno 2026**, indipendentemente dalla data in cui la prestazione professionale è stata svolta o dalla data di emissione della fattura.

Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni restano obbligate a verificare la regolarità contributiva del professionista tramite il **DURC o certificazione della cassa di appartenenza**. Sotto il profilo procedurale, le indicazioni di prassi confermano che **l'intervento sostitutivo previdenziale ha la precedenza**: in caso di contemporanea irregolarità del DURC e presenza di ruoli esattoriali, la P.A. provvederà prioritariamente a sanare la posizione previdenziale dell'Inps/Cassa professionale, applicando la trattenuta fiscale ex art. 48-bis solo sull'eventuale importo residuo.

Come suggerimento e per evitare che la P.A. proceda allo scomputo diretto delle somme in presenza di cartelle esattoriali, il professionista deve tempestivamente regolarizzare la propria posizione prima del pagamento tramite:

1. **Dilazione del debito (Rateizzazione):** Richiesta e ottenimento del piano di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 (il pagamento delle rate deve essere regolare).
2. **Sospensione legale:** Provvedimento di sospensione giudiziale (emesso dal Giudice Tributario) o amministrativa (emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione).
3. **Sentenza favorevole:** Presenza di una sentenza di accoglimento del ricorso, anche se non passata in giudicato (l'appello proposto dall'ente impositore non riattiva il blocco).

Si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
